



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

prima sezione civile

Il Tribunale di Venezia composto dai seguenti magistrati:

Marco Campagnolo – presidente

Silvia Bianchi – giudice

Ivana Morandin – giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **161-1/2025** promossa da

BUSALACCHI PIETRO (BSLPTR78L13G273A), nato a Palermo il 13.7.1978 e residente a Mira (VE) in Via Valdarno n. 16, rappresentato e difeso, dall'avvocato Giulia Andretta;

oggetto: ricorso liquidazione controllata.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art.

118 disp. attuaz. cpc



Letto il ricorso proposto in proprio da Busalacchi Pietro come sopra rappresentato, con l'ausilio dell'OCC dott. Andrea Calzavara per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268ss. CCII;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante nel circondario di Venezia;

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV CCII;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e attesta che è possibile acquisire attivo;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268, 269 CCII in quanto Busalacchi Pietro versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori;

rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che lo stesso dispone di un reddito mensile netto pari a circa € 1.700,00 derivante da contratto a tempo indeterminato (vd. ricorso p. 4) ed € 1.400,00 della moglie, sicché il reddito complessivo mensile a disposizione della famiglia è pari a circa € 3.567,00;

osservato che l'istante non possiede beni immobili, mobili o mobili registrati; ritenuto che, quindi, Busalacchi Pietro non sia nelle condizioni di fare fronte, con quanto percepisce a titolo di reddito, agli ingenti debiti maturati: il ricorrente espone che l'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a € 261.063,25, di cui € 150.000,00 quale residuo del debito originario con Unicredit che aveva erogato il mutuo fondiario per la casa;



rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla procedura, ai sensi dell'art. 268, 4° comma lett. b) CCII, verrà presa dal nominando GD, previa apposita istanza, da presentarsi a cura del liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;

rilevato, infine, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 144, 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*», nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 CCII;

PER QUESTI MOTIVI

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Busalacchi Pietro, c.f. BSLPTR78L13G273A, nato a Palermo il 13.07.1978 e residente a Mira (VE) in Via Valdarno n. 16;

2. nomina Giudice delegato il dott. Marco Campagnolo;

3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, 2° comma CCII, il dott. Andrea Calzavara;

4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti



dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

5. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

6. dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7. dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

8. dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144, 146 DPR 30.5.2002, n. 115;

9. avvisa che, ai sensi dell'art. 275, 3° comma CCII, come modificato dal D. Lvo 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche all'avv. liquidatore dott. Andrea Calzavara.

Venezia, 10.7.2025.



il Presidente

Marco Campagnolo

